

ANIEM Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

“Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”

Consultazione on line dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Vigilanza

Aniem condivide pienamente l’esigenza di disciplinare e coordinare le modalità applicative dei contratti di rete all’interno del Codice dei Contratti.

Appaiono, infatti, innegabili le potenzialità di tale istituto che ha le caratteristiche idonee per favorire processi di aggregazione e di valorizzazione delle qualifiche specialistiche delle imprese, tanto più in un sistema economico produttivo come quello nazionale, costituito al 95% da micro, piccole e media aziende.

Ciò premesso, occorre tuttavia prevedere una regolamentazione in grado di esaltare la specificità della contrattualistica di rete nel settore degli appalti pubblici, evidenziandone le connotazioni che la identificano e la differenziano rispetto ad altri istituti già presenti.

Ci si riferisce da una parte alla connaturata flessibilità insita nell’istituto, tale da differenziarlo da istituti quali i consorzi stabili, e, dall’altra, alla stabilità ed alla eterogeneità degli operatori economici che possono concorrere a costituirlo, distinguendolo dai raggruppamenti temporanei di imprese.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene utile integrare il documento dell’Autorità con alcune osservazioni dirette ad inquadrare in maniera più compiuta e definita il quadro normativo che allo stato attuale emerge.

In particolare sarebbe opportuno che si disciplinasse la possibilità di affidare parte dei lavori affidati al contraente principale ai contrattisti appartenenti alle reti d’impresa.

Aniem ritiene che non debba essere considerato subappalto l’affidamento di quota parte di lavori, da parte dell’aggiudicatario retista o, nel caso in cui l’aggiudicatario sia rappresentato da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), da parte dell’assegnatario retista del consorzio, a imprese che non siano state indicate come esecutrici dei lavori ovvero non facciano parte dell’“aggregazione” che partecipa all’appalto, ma che abbiano stipulato, con l’aggiudicatario o assegnatario retista, un contratto di rete.

In tale ipotesi, la costituzione di un contratto di rete è tale da giustificare l’esistenza di un rapporto giuridico diverso dal subappalto, in quanto ascrivibile ad una semplice ripartizione di lavori tra imprese retiste.

Naturalmente ciò sarà sottoposto ad un sistema di garanzie costituito dalla responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dal deposito preventivo del contratto di rete, dalla certificazione attestante il possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell’affidatario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

Questa interpretazione consentirebbe di caratterizzare in modo specifico anche le reti che, per altro verso, nella novella legislativa così come interpretata, non troverebbero una legittimazione diretta nel campo delle gare pubbliche, ma solo in via indiretta attraverso le aggregazioni di parte di imprese retiste, mutuando di volta in volta (secondo il contenuto e la forma del contratto di rete) la disciplina dei RTI o dei consorzi ordinari o dei consorzi stabili o di cooperative: il che non rappresenterebbe nulla di nuovo nel campo dei contratti pubblici, né si ha ragione di ritenere che garantirebbe una maggiore apertura ad un mercato concorrenziale.